Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 14 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

LEGGI E DECRETI

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Il Ministro della Casa della Maestà del RE e IMPERATORE, d'ordine dell'Augusto Sovrano, in data odierna ha comunicato:

al DUCE del Fascismo Capo del Governo,

e alle Eccellenze:

i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS.ma Annunziata,

i Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni,

i Ministri Segretari di Stato e gli altri Grandi Ufficiali dello Stato, che l'Altezza Reale la Duchessa di Aosta ha felicemente compiuto il quinto mese di gravidanza.

Roma, addì 14 giugno 1943-XXI

(2049)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 455.

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, è estesa alla silicosi ed all'asbestosi, sempre che esse siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del decreto medesimo.

La tabella predetta può essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di intesa col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.

Art. 2.

Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nella presente legge.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non.

Art. 4.

Agli effetti della presente legge per asbestosi deve intendersi una fibrosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di amianto, si manifesta particolarmente con presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale di « corpuscoli dell'asbestosi » con tracheo-bronchite ed enfisema, ed all'esame radiologico con velatura del campo polmonare o con striature od intrecci reticolari più o meno intensi, maggiormente diffusi alle basi.

Art. 5.

I lavoratori addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 devono sottoporsi, a cura e spese del datore di lavoro, a visita medica al momento dell'assunzione ed a visite successive periodiche nei modi e nei termini stabiliti dalle norme previste dall'art. 16, ferme le disposizioni dell'art. 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro 14 aprile 1927-V, n. 530-809 e le norme del decreto Ministeriale 20 marzo 1929-VII.

Il risultato delle visite mediche periodiche di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo seguente deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore nei modi e nei termini che saranno stabiliti dalle norme di attuazione previste dall'art. 16. Il lavoratore ha facoltà di chiedere un nuovo accertamento medico a carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente da un medico in rappresentanza del lavoratore, da un medico in rappresentanza del datore di lavoro e da un ispettore medico corporativo.

Art. 6.

Indipendentemente dalle visite mediche contemplate dall'art. 5, l'Ispettorato corporativo competente per territorio può, con motivata ordinanza, prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori, da eseguirsi nei modi stabiliti dai regolamenti.

I risultati di queste visite, e quelli delle visite di assunzione e periodiche di cui all'art. 5 devono essere annotati, nei modi e termini stabiliti dalle norme di attuazione, e comunicati, in schede personali da intestarsi ad ogni lavoratore, al Casellario centrale infortuni, nonchè trascritti, tutte le volte che da essi risulti la necessità dell'abbandono delle lavorazioni pericolose, nei libretti di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112.

Art. 7.

Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi e di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al trentatrè per cento;

b) in tutti i casi di silicosi e di asbestosi associati a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purchè il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado d'inabilità derivante dalla silicosi od asbestosi.

Art. 8.

Nei casi d'inabilità permanente di cui alla lettera a) dell'art. 7 il lavoratore può, dopo l'accertamento del grado di invalidità, continuare ad attendere alle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, salvo ogni diritto alle maggiori prestazioni che potessero spettargli nel caso di aggravamento.

Nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo predetto il lavoratore, anche nell'ipotesi di parziale riacquisto della capacità lavorativa, deve abbandonare definitivamente ogni lavorazione contemplata nella tabella.

Art. 9.

Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nella presente legge sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'istituto assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, purchè sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un sussidio giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta.

Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un sussidio giornaliero corrispondente all'indennità di cui all'art. 34 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Nei casi di cui ai comma precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare di una rendita per inabilità, si applica la disposizione dell'art. 35 del Regio decreto predetto.

Art. 10.

Quando l'assicurato, riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi od asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado purchè non superiore all'ottanta per cento, abbandoni per ragioni profilattiche la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia o si occupi in altra lavorazione, non prevista nella tabella, l'istituto assicuratore corrisponde per un periodo di tempo variabile da sei mesi ad un anno ed indipendentemente dalle prestazioni e dalla indennità che possono spettargli per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio che può variare da un quarto alla metà della differenza in meno tra il salario che percepiva nella lavorazione cui prima attendeva e quello percepito nella nuova lavorazione. Se poi al momento dell'abbandono della lavorazione pericolosa nelle circostanze predette l'assicurato resta temporaneamente disoccupato, l'istituto assicuratore gli corrisponde, per un periodo di tempo non eccedente centoventi giorni ed indipendentemente dall'indennità di disoccupazione, una rendita di passaggio non superiore ad un terzo e non inferiore ad un quinto del salario che il lavoratore percepiva prima della disoccupazione.

La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con il salario relativo alla nuova occupazione o con la indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

La corresponsione della rendita ha inizio con la cessazione del periodo di accertamento o di cura.

Art. 11.

Le disposizioni particolari concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritte dai regolamenti speciali.

Art. 12.

Ferme restando nel resto le disposizioni degli articoli 4 e 5 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza da emanarsi ai sensi dell'articolo precedente.

La violazione delle misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche importa a carico del datore di lavoro e del lavoratore, salvo che il fatto costituisca reato più grave, l'applicazione delle pene determinate dalle norme di attuazione.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 13.

I datori di lavoro che effettuano le lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge debbono denunciare all'istituto assicuratore, entro un mese dall'entrata in vigore di essa, le lavorazioni predette e, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, comunicare all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio supplementare di assicurazione.

Art. 14.

La presente legge si applica anche ai casi di malattia manifestatisi prima della sua entrata in vigore.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti giudizi proposti da lavoratori o

dai loro superstiti contro datori di lavoro per risarcimento o per liquidazione di danni da silicosi o da asbestosi sofferti da lavoratori adibiti a lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, non potrà essere pronunziata condanna del datore di lavoro fuori dei casi in cui, secondo le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, permane, nonostante l'assicurazione obbligatoria, la responsabilità civile a carico del datore di lavoro.

Questa disposizione non può essere applicata se il datore di lavoro non prova di aver denunziato all'istituto assicuratore il caso relativo alla controversia pendente.

In relazione ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della presente legge, che per effetto della disposizione dei comma precedenti non hanno più corso, se il lavoratore è riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi, le prestazioni di cui all'art. 7 e seguenti decorrono dal giorno della domanda giudiziale e sono a carico dell'istituto assicuratore.

Le spese di giudizio sono a carico del datore di lavoro, se il lavoratore è riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi ai sensi della presente legge; in caso contrario sono compensate. Il giudice davanti al quale pende il procedimento provvede sulle spese con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo su ricorso della parte interessata e sentita l'altra parte.

Art. 15.

Non si fa luogo a risarcimento ai sensi della presente legge, salvo le cure mediche, qualora i lavoratori abbiano già ottenuto, con sentenza passata in giudicato od in virtù di transazione, indennizzi in misura non inferiore a quelli in essa previsti.

Gli indennizzi comunque già percetti sono detratti dalla maggiore indennità da corrispondersi per effetto dell'assicurazione obbligatoria disposta dalla presente legge.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.

Per le violazioni delle norme della presente legge e delle norme che saranno emanate ai sensi del comma precedente, potrà essere comminata a carico del datore di lavoro la pena dell'ammenda in misura da L. 20 a L. 200 per ogni dipendente nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le L. 10.000.

Art. 17.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni di intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sarà provveduto a rendere applicabili le norme della presente legge, con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti opportuni, al personale dipendente dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, ed a quello addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO — DE MARSICO — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del valoro
Silicosi anche associata a tubercolosi	*a*) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e nelle gallerie; lavori nelle miniere e cave a cielo aperto con roccia silicea. *b*) Lavori di frantumazione, macinazione e manipolazione di roccia silicea, di sabbia quarzifera o di silice e di abrasivi silicei. *c*) Estrazione, taglio, lavorazione, preparazione, smerigliatura, molatura e adattamento in opera del gres, del granito e degli altri materiali silicei. *d*) Fabbricazione e lavorazione dei refrattari ed abrasivi contenenti silice libera, della ceramica esclusi i laterizi, e del vetro, limitatamente per quest'ultimo alla preparazione delle materie prime ed alla smerigliatura con materiale siliceo: e preparazione e levigatura delle mole (escluse le operazioni di molatura occasionale, la riparazione e arrotatura, affilatura di utensili ed attrezzi usati nella fabbrica od opificio, a meno che il lavoratore sia adibito principalmente a dette operazioni). *e*) Lavori delle industrie siderurgiche e metallurgiche e lavori delle industrie meccaniche nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polveri di silice libera.	10 anni
Asbestosi anche associata a tubercolosi	Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere e nelle manifatture, compresa anche la lavorazione del cemento amianto.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
TIENGO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1943-XXI, n. 456.

Deroga all'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1957, contenente le norme integrative e regolamentari per l'attuazione della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per i pagamenti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra e degli acconti ed anticipazioni sulle stesse ai sensi della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, e del R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1957, possono essere emessi ordini di accreditamento indipendentemente dal limite di somma di cui al penultimo comma dell'art. 56 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1943-XXI

Atti del Governo, registro 458, *foglio* 48. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 457.

Provvedimenti eccezionali in materia di buoni ordinari del Tesoro in rapporto alle attuali esigenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Sezioni di Regia tesoreria del Regno, alle quali sono esibiti buoni ordinari del Tesoro emessi da Tesorerie operanti nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani dell'Egeo, prima di procedere al pagamento dovranno accertarsi telegraficamente presso le Tesorerie emittenti della esistenza delle relative contromatrici e che nessun impedimento sia stato notificato alle dette Tesorerie nè alla Direzione generale del Tesoro, che invierà per il controllo le corrispondenti matrici.

La Sezione di Regia tesoreria del Regno, eseguito il pagamento, dovrà darne comunicazione a quella d'oltremare per le opportune annotazioni sulle contromatrici dei buoni rimborsati.

Art. 2.

Le Sezioni di Regia tesoreria operanti nel territorio dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani dell'Egeo, alle quali sono esibiti buoni ordinari del Tesoro emessi dalle Sezioni di Regia tesoreria del Regno, dovranno osservare le stesse formalità, di cui al precedente art. 1, richiedere cioè conferma telegrafica alle Tesorerie emittenti della esistenza delle relative contromatrici e che non esistono impedimenti sia presso le dette Tesorerie che presso la Direzione generale del Tesoro.

In tal caso il pagamento è però subordinato alla condizione che l'esibitore dei buoni apponga a tergo dei titoli presentati con il suo preciso recapito le sue generalità autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale avente funzione di notaio o di due fidefacienti conosciuti dalla Sezione di tesoreria.

Art. 3.

Nel caso di presentazione a Sezioni di Regia tesoreria del Regno od a quelle dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani dell'Egeo di buoni ordinari del Tesoro emessi da Sezioni di tesoreria già operanti nell'Africa italiana e per i quali non sia possibile — dato lo stato di guerra — di procedere agli accertamenti di cui all'art. 1 e al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, il pagamento è subordinato oltre che alla condizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, alla preventiva autorizzazione della Direzione generale del Tesoro da richiedersi a cura della Tesoreria, alla quale i buoni sono stati presentati.

Art. 4.

Procedura analoga a quella di cui al precedente art. 3 dovrà essere osservata per le ricevute provvisorie modello 49-T rilasciate dalle Sezioni di tesoreria d'oltremare in sostituzione dei buoni ordinari del Tesoro, qualora esse vengano esibite per l'incasso; in tal caso però al pagamento non potrà farsi luogo che esclusivamente a favore degli intestatari delle ricevute o dei loro legali rappresentanti od aventi causa.

Dette ricevute verranno prodotte dalle Tesorerie in contabilità in luogo dei buoni.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate a rilevare i pagamenti dei buoni ordinari del Tesoro e delle ricevute mod. 49-T effettuati in seguito ad autorizzazione della Direzione generale del Tesoro dalla Banca d'Italia, inserendo in un'unica contabilità i titoli estinti.

Art. 6.

Alla Banca d'Italia saranno corrisposti gli interessi sui pagamenti eseguiti nella misura del 4,50 % dal giorno in cui vennero effettuati i pagamenti stessi a quello del rilievo da parte delle Sezioni di tesoreria.

Art. 7.

I buoni ordinari del Tesoro e le ricevute provvisorie mod. 49-T emessi dalle Sezioni di tesoreria d'oltremare sono fruttiferi di interessi anche dopo la loro scadenza, sempre quando il Ministro per le finanze, su proposta della Direzione generale del Tesoro, ritenga che la mancata esibizione dei titoli alla data di scadenza sia da attribuirsi a causa dipendente esclusivamente dallo stato di guerra.

Non è di ostacolo all'applicazione del beneficio di cui al comma precedente il fatto dell'avvenuta distruzione o perdita dei buoni e delle ricevute, sempre quando tale distruzione o perdita abbiano importata la concessione del risarcimento di cui al R. decreto-legge 23 aprile 1943-XXI, n. 286 e, nel caso che la concessione medesima fosse stata subordinata alla prestazione di garanzia, sempre quando queste vengano estese anche all'importo degli interessi posteriori alla scadenza.

Art. 8.

In relazione al disposto degli articoli 6 e 7 il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare con propri decreti i necessari fondi in bilancio.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1940-XVIII ed avranno vigore fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 49. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI, n. 458.

Variante al piano regolatore della città di Forlì nella zona compresa tra piazza Saffi, via Allegretti, piazza XX Settembre e largo de' Calboli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 18 giugno 1931-IX, n. 1074, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1723, con il quale fu approvato il piano regolatore del centro della città di Forlì;

Vista la domanda in data 6 agosto 1940-XVIII del podestà di Forlì intesa ad ottenere l'approvazione di una variante al detto piano regolatore nella zona compresa fra piazza Saffi, via Allegretti, piazza XX Settembre e largo de' Calboli;

Visto il relativo piano;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la presente variante prevede l'assetto urbanistico secondo i più recenti criteri di tutta la zona compresa tra la piazza Saffi, la via Allegretti, la piazza XX Settembre ed il largo de' Calboli, in relazione alla necessità di realizzare l'isolamento del campanile della monumentale Chiesa di S. Mercuriale e la sistemazione del chiostro adiacente;

Considerato che la variante in parola può essere approvata a condizione che il Comune chieda il benestare al Ministero dell'educazione nazionale per la costruzione di nuovi fabbricati nell'isolato compreso tra piazza Saffi e piazza XX Settembre, essendo esso contiguo alla suddetta Chiesa monumentale di S. Mercuriale e provveda inoltre a mantenere il transito lungo la via Allegretti a mezzo di due sottopassaggi;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il parere dato dal Ministero dell'educazione nazionale con nota n. 7877 del 27 novembre 1940-XIX;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella adunanza del 29 settembre 1941-XIX;

Visto il parere dato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 dicembre 1941-XX, n. 2642;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con le condizioni indicate nelle premesse del presente decreto è approvata la variante al piano regolatore del centro della città di Forlì per la sistemazione della zona compresa tra la piazza Saffi, via Allegretti, piazza XX Settembre ed il largo de' Calboli.

Per l'attuazione di tale variante rimane fermo il termine stabilito per il piano originario, giusta il Regio decreto-legge 18 giugno 1931-IX, n. 1074, convertito nella legge 17 dicembre 1931-IX, n. 1723.

Il detto piano di variante, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in tre planimetrie in iscala 1:100 esaminate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 dicembre 1941-XX, sarà depositato nell'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 aprile 1943-XXI, n. 459.

Nomina di un segretario del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 78 delle « Norme per la disciplina delle requisizioni », approvate con R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741;

Visti gli articoli 2 e 3 del Regio decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688, riguardante la costituzione del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni;

Vista la proposta del presidente del Comitato suddetto di provvedere, in considerazione dell'aumentato lavoro dell'ufficio di segreteria, alla nomina di un altro segretario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 1° aprile 1943-XXI, il sottotenente commissario della Regia marina Grassi Apostolico Orsini Ducas Guglielmo è nominato segretario del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 460.

Erezione in ente morale della Scuola materna « Tenente generale dott. Tommaso Rossini », con sede in Paciano (Perugia).

N. 460. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Scuola materna « Tenente generale dott. Tommaso Rossini », con sede in Paciano (Perugia), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 461.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Carrabba del comune di Mascali (Catania).

N. 461. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Acireale in data 8 settembre 1940-XVIII, e 25 novembre 1942-XXI, relativi alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Carrabba del comune di Mascali (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 462.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Mappano del comune di Caselle Torinese (Torino).

N. 462. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Torino, in data 2 settembre 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Mappano del comune di Caselle Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI.

Cessazione e riconoscimento della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943-XXI con cui veniva riconosciuta all'avv. Carlo Tiengo la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo in dipendenza della nomina a Ministro per le corporazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1943-XXI, riguardante l'accettazione delle dimissioni rassegnate dall'avv. Carlo Tiengo dalla carica di Ministro per le corporazioni e la nomina a detta carica del fascista Tullio Cianetti;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Carlo Tiengo cessa dalla carica di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Al fascista Tullio Cianetti è riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo a cagione delle funzioni di Ministro per le corporazioni e per tutta la durata di esse.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

(2032)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 giugno 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni (Terni).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Narni, approvato con proprio decreto in data 6 gennaio 1939-XVII;

Veduti i propri decreti in data 28 maggio 1938-XVI e 6 giugno 1939-XVII, con i quali il marchese cav. Alessandro Eroli e il dott. Domenico Cipiccia sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il marchese cav. Alessandro Eroli e il dott. Domenico Cipiccia sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), per il quinquennio 8 giugno 1943-XXI-7 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2044)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 marzo 1943-XXI.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Vipacco per il tratto scorrente entro i confini territoriali dei comuni catastali di Biglia, Raccogliano, Merna e Ruppa a favore del sig. Scalettari Raffaele.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 15 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Gorizia 3 gennaio 1930-VIII, n. 26698/III, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Scalettari Raffaele fu Giovanni, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Vipacco e precisamente per il tratto scorrente entro i confini territoriali dei comuni catastali di Biglia, Raccogliano, Merna e Ruppa;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il sig. Scalettari Raffaele si trova tuttora nel legittimo possesso del predetto diritto;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Gorizia 3 gennaio 1930-VIII, n. 26698/III, è riconosciuto a favore del sig. Scalettari Raffaele fu Giovanni, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Vipacco e precisamente nel tratto dal molino di Biglia al confine di Gabria in comune di Merna, scorrente entro i confini territoriali dei comuni catastali di Biglia, Raccogliano, Merna e Ruppa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1943-XXI
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 310. — LESEN

(1973)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 giugno 1943-XXI.

Modificazioni apportate allo statuto del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo (Ravenna).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduti l'art. 4 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, approvato con proprio decreto in data 1° aprile 1941-XIX;

Veduta la proposta di modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno predetto, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 2 aprile 1943-XXI;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), è modificato come segue:

« Il limite minimo dei prestiti è di L. 5, il massimo di L. 1000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1943-XXI.

Determinazione del contributo sindacale dovuto per l'anno 1943 dalle Aziende del credito e dell'assicurazione e dai dipendenti lavoratori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 22 aprile 1940-XVIII, n. 495;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 316, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1942-XX, con cui si determina per l'anno 1942 il contributo sindacale dovuto per conto proprio e del personale dipendente dalle Aziende del credito e dell'assicurazione;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1937-XV, n. 484;

Visto l'art. 7 del decreto Ministeriale 22 agosto 1941-XIX;

Sentite le Confederazioni fasciste delle Aziende e dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dalle Aziende del credito e dell'assicurazione è applicato per l'anno 1943 nelle seguenti misure per ogni 100 lire di retribuzione lorda comunque corrisposta ai dirigenti, funzionari, impiegati e personale subalterno:

Aziende di credito (Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Casse di risparmio ed Enti equiparati, Monti di credito su pegno di I e II categoria, Banche ordinarie, Banchieri privati, Banche popolari, Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari), Istituti finanziari, Istituti di credito fondiario, Istituti di credito agrario, Agenzie di prestiti su pegno e Sezioni di pegno degli Istituti di credito di diritto pubblico, Federazioni di Casse di risparmio, Agenti di cambio, Commissionari di borsa, Cambiavalute e Imprese assicuratrici . . . . L. 1,08375

Agenti e Sub-agenti di assicurazione, Agenti di credito, Istituti per la cessione del quinto, Esattori delle imposte dirette, dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi di miglioramento fondiario, Ricevitori delle imposte dirette, Concessionari delle tesorerie comunali, Esattori di canoni, Appaltatori di imposte di consumo, Appaltatori di plateatico e tasse affini . . . . . . L. 1,05875

Art. 2.

Il contributo dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e del personale subalterno delle Aziende del credito e della assicurazione è applicato per l'anno 1943 nelle misure di L. 1,05875 per i dirigenti e di L. 0,81675 per i funzionari, impiegati e personale subalterno per ogni 100 lire di retribuzione lorda comunque percepita.

Il contributo dei produttori di assicurazione è applicato per l'anno 1943 nella misura di L. 0,81675 per ogni 100 lire di provvigioni lorde comunque liquidate (accreditate o corrisposte) a ciascun produttore di assicurazione, compresi gli assegni fissi eventualmente corrisposti sotto forma di anticipo delle provvigioni stesse.

Art. 3.

La determinazione dei contributi applicati sulla base delle retribuzioni dei lavoratori di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è effettuata sulle risultanze dell'esercizio precedente, salvo conguaglio in base alle effettive risultanze dell'esercizio al quale i contributi si riferiscono, denunciate alla data del 1° gennaio successivo.

La Confederazione delle Aziende del credito e dell'assicurazione, dopo aver eseguiti i conguagli di cui sopra, dovrà procedere alla formazione di elenchi suppletivi.

Art. 4.

Si autorizza l'applicazione per l'anno 1943 a carico delle Aziende del credito e della assicurazione di un contributo integrativo nella seguente misura:

1. — *Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale*:

a) Istituti di credito di diritto pubblico:

L. 187 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, riserve (o patrimonio) e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941;

b) Banche di interesse nazionale:

L. 143 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, riserve e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941.

2. — *Casse di risparmio ed Enti equiparati*:

a) Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di I categoria:

L. 301 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del patrimonio, riserve e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941;

b) Monti di credito su pegno di II categoria:

sull'ammontare complessivo del patrimonio, riserve e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941:

fino a L. 25.000	L. 74
da » 25.001 a L. 50.000	» 147
» » 50.001 » » 100.000	» 220
» » 100.001 » » 250.000	» 294
» » 250.001 » » 500.000	» 441
oltre » 500.000	» 587

c) Sezioni di pegno degli Istituti di credito di diritto pubblico:

sull'ammontare dei capitali investiti in pegno risultante dal bilancio dell'esercizio 1941:

fino a L. 500.000	L. 734
da » 500.001 a L. 1.000.000	» 1.468
con capitale superiore a L. 1.000.000: per il primo milione	» 1.468
per ogni ulteriore milione o frazione di milione	» 294

d) Federazioni di Casse di risparmio:

che amministrano complessivamente depositi e patrimonio in base alle risultanze dei bilanci dell'esercizio 1941:

fino a L. 100.000.000	L. 734
da » 100.000.001 a L. 500.000.000	» 1.468
» » 500.000.001 » » 1.000.000.000	» 2.202
» » 1.000.000.001 » » 2.000.000.000	» 4.403
oltre » 2.000.000.000	» 5.870

3. — *Banche e Banchieri*:

a) Banche ordinarie e Banchieri privati:

L. 167 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, riserve e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941;

b) Agenzie di prestiti su pegno:

agenzie cui venne accertato un reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di R. M.:

fino a L. 2.000	L. 30 —
da » 2.001 a L. 4.000	» 74 —
» » 4.001 » » 5.000	» 88 —
» » 5.001 » » 25.000 (per ogni cento lire o frazione di cento lire)	» 2,21
oltre » 25.000 (per ogni cento lire o frazione di cento lire)	» 2,94

4. — *Banche popolari*:

L. 94 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, riserve e depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio 1941.

5. — *Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari*:

sull'ammontare complessivo dei depositi fiduciari e del fido usufruito presso gli Istituti regionali di credito agrario, risultante dal bilancio dell'esercizio 1941:

fino a L. 50.000	L. 137
da » 50.001 a L. 100.000	» 240
» » 100.001 » » 250.000	» 411
» » 250.001 » » 500.000	» 650
» » 500.001 » » 1.000.000	» 1.026
» » 1.000.001 » » 2.000.000	» 1.505
» » 2.000.001 » » 5.000.000	» 2.188
» » 5.000.001 » » 10.000.000	» 3.829
oltre » 10.000.000	» 7.522

6. — *Istituti finanziari e di credito fondiario*:

a) Istituti finanziari:

sull'ammontare complessivo del capitale e riserve risultante dal bilancio dell'esercizio 1941 o 1941-1942:

Aziende con capitale o riserve:

fino a L. 10.000	L. 567
da » 10.001 a L. 100.000	» 667
» » 100.001 » » 500.000	» 967
» » 500.001 » » 1.000.000	» 1,267

Aziende con capitale e riserve per un ammontare superiore a lire un milione:

sul primo milione	L. 1.267
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni	» 634
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni	» 159
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 200 milioni	» 80
per ogni ulteriore milione o frazione oltre 200 milioni	» 32

b) Istituti di credito fondiario:

L. 449 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale e riserve (o patrimonio) risultante dal bilancio dell'esercizio 1941.

7. — *Istituti di credito agrario*:

L. 342 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale e riserve (o patrimonio) risultante dal bilancio dell'esercizio 1941.

8. — *Agenti di cambio*:

in base all'ultimo reddito imponibile accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta di R. M.:

fino a L. 20.000	L. 314
oltre » 20.000	» 471

Dette quote vanno aumentate di una quota proporzionale in ragione dell'1,57 % dell'imponibile accertato agli effetti di cui sopra.

Contributo minimo:

agenti di cambio delle Borse di Milano, Torino, Genova e Roma	L. 627
agenti di cambio delle Borse di Bologna, Firenze, Venezia, Trieste e Napoli	» 471

9. — *Commissionari di Borsa e Cambiavalute*:

a) Commissionari di Borsa:

1ª categoria: piazze di Genova, Milano e Torino	L. 734
2ª categoria: piazze di Napoli e Roma	» 587
3ª categoria: altre piazze	» 441

b) Cambiavalute:

1ª categoria: piazze di Bari, Bolzano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Roma, Torino, Trieste e Venezia	L. 441
2ª categoria: piazze di Ancona, Aosta, Brindisi, Brioni, Civitavecchia, Cortina d'Ampezzo, Cormaiore, Gardone, Fiume, La Spezia, Livorno, Merano, Palermo, Pallanza, Siracusa e Stresa Borromeo	» 294
3ª categoria: altre piazze	» 147

10. — *Imprese assicuratrici*:

sull'ammontare complessivo dei premi ed accessori — escluse le tasse — risultante dal bilancio dell'esercizio 1941 o 1941-1942:

sul primo milione	L. 1 —	per mille
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni	» 0,90	»
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 20 milioni	» 0,80	»
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 30 milioni	» 0,40	»

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 50 milioni . . . . . L. 0,20 per mille
per ogni ulteriore milione o frazione oltre i 50 milioni . . . . . » 0,15 »

Minimo assoluto per ciascuna Azienda L. 100.

Per la determinazione del contributo integrativo si tiene conto dei premi ed accessori annui di competenza dell'esercizio tanto diretti quanto indiretti, per tutti i rami esercitati, avuto riguardo per le imprese estere soltanto ai premi riflettenti il lavoro italiano e per le imprese di pura riassicurazione — sia nazionali che estere — della sola metà dei premi considerati come sopra.

Nelle quote sopraindicate — che si riferiscono al solo contributo per l'associazione professionale di categoria — non sono comprese le maggiorazioni per l'Esposizione Universale di Roma e per l'Ente Nazionale della Cooperazione. Unitamente ad esse è pertanto autorizzata la riscossione delle sopraddette maggiorazioni, nella misura rispettivamente del 15 % e dell'1,75 % del contributo stesso, nonchè la riscossione del contributo per le opere del Partito Nazionale Fascista nella misura di L. 93 per ogni milione o frazione dell'ammontare complessivo del capitale, delle riserve statutarie — patrimoniali — tecniche per il ramo vita, dei premi riguardanti il lavoro italiano ed estero e degli accessori, risultante dal bilancio dell'esercizio 1941 o 1941-42.

11. — *Agenti e sub-agenti di assicurazione, Agenti di credito, Istituti per la cessione del quinto*:

a) Agenti di assicurazione:

sull'ammontare complessivo delle provvigioni lorde ed altri corrispettivi (rappels, sopracommissioni, concorso spese di gestione, ecc.) liquidato dalle Compagnie mandanti all'agenzia durante l'anno 1941, indipendentemente dal nominativo del titolare che in tale anno ha gestito l'agenzia stessa:

fino a L. 2.000	L.	20
da » 2.001 a L. 5.000	»	40
» » 5.001 » » 15.000	»	95
» » 15.001 » » 25.000	»	158
» » 25.001 » » 50.000	»	317
» » 50.001 » » 100.000	»	448
» » 100.001 » » 200.000	»	580
» » 200.001 » » 300.000	»	725
» » 300.001 » » 400.000	»	857
» » 400.001 » » 500.000	»	988
» » 500.001 » » 750.000	»	1.120
» » 750.001 » » 1.000.000	»	1.318
oltre » 1.000.000	»	1.581

b) Agenti dipendenti da Agenzie in economia:

si applica la tabella di cui al precedente comma *a*) sull'ammontare complessivo delle provvigioni lorde ed altri corrispettivi (rappels, sopracommissioni, assegni, contributi di gestione, ecc.) ad essi liquidato dalle Compagnie mandanti durante l'anno 1943;

c) Sub-agenti di assicurazione e Agenti di credito:

L. 0,66 per ogni cento lire dell'ammontare complessivo delle provvigioni ed altri corrispettivi ad essi liquidato dalle Agenzie di assicurazione o dalle Aziende di credito rappresentate durante l'anno 1943, con un minimo assoluto di L. 14;

d) Istituti per la cessione del quinto . . . L. 527

12. — *Esattori delle imposte dirette, dei Consorzi di bonifica, dei Consorzi di miglioramento fondiario e di canoni, Ricevitori provinciali delle imposte dirette, Concessionari delle tesorerie comunali*:

a) Esattori delle imposte dirette:

per ciascuna esattoria appaltata al 1° gennaio 1943 con un carico ruoli avuto in riscossione nell'anno 1941:

fino a L. 300.000	L.	76
da » 300.001 a L. 500.000	»	107
» » 500.001 » » 1.000.000	»	228
» » 1.000.001 » » 5.000.000	»	380
» » 5.000.001 » » 10.000.000	»	607
» » 10.000.001 » » 50.000.000	»	911
» » 50.000.001 » » 100.000.000	»	3.035
» » 100.000.001 » » 200.000.000	»	6.070
» » 200.000.001 » » 400.000.000	»	9.105
oltre » 400.000.000	»	15.175

b) Esattori dei Consorzi di bonifica, dei Consorzi di miglioramento fondiario e di canoni:

si applica la tabella di cui al precedente comma *a*) sull'ammontare complessivo del carico avuto in riscossione nell'anno 1941;

c) Ricevitori provinciali delle imposte dirette:

per ciascuna ricevitoria appaltata al 1° gennaio 1943 con un riassunto dei ruoli esecutivi messi in riscossione nell'anno 1941:

fino a L. 50.000.000	L.	759
da » 50.000.001 a L. 100.000.000	»	3.035
» » 100.000.001 » » 200.000.000	»	4.553
» » 200.000.001 » » 400.000.000	»	6.070
oltre » 400.000.000	»	7.588

d) Concessionari delle tesorerie comunali:

per ciascuna tesoreria appaltata al 1° gennaio 1943 che non sia assunta in appalto con lo stesso contratto della locale esattoria delle imposte dirette L. 76.

13. — *Appaltatori di imposte di consumo e tasse affini*:

a) Aziende che gestiscono al 1° gennaio 1943 appalti di imposte di consumo in Comuni con una popolazione complessiva:

fino a 5.000 abitanti	L.	137
da 5.001 a 10.000 »	»	198
» 10.001 » 20.000 »	»	418
» 20.001 » 30.000 »	»	683
» 30.001 » 40.000 »	»	835
» 40.001 » 50.000 »	»	987
» 50.001 » 100.000 »	»	1.366
» 100.001 » 200.000 »	»	2.428
» 200.001 » 300 000 »	»	4.249
» 300.001 » 400.000 »	»	5.312
» 400.001 » 500.000 »	»	6.070
» 500.001 » 700.000 »	»	8.347
» 700.001 » 1.000.000 »	»	12.140
» 1.000.001 » 2.000.000 »	»	15.175
» 2.000.001 » 5.000.000 »	»	22.763
oltre 5.000.000 »	»	37.938

b) Aziende che gestiscono al 1° gennaio 1943 appalti di plateatico ed altre tasse affini in Comuni con una popolazione complessiva:

fino a 10.000 abitanti	L.	91
da 10.001 a 20.000 »	»	152
» 20.001 » 30.000 »	»	228
» 30.001 » 40.000 »	»	380
» 40.001 » 50.000 »	»	456
» 50.001 » 100.000 »	»	607
» 100.001 » 200.000 »	»	911
» 200.001 » 300.000 »	»	1.366
» 300.001 » 400.000 »	»	1.821
» 400.001 » 500.000 »	»	2.277
» 500 001 » 700.000 »	»	2.732
» 700.001 » 1.000.000 »	»	3.794
oltre 1.000.000 »	»	7.588

Art. 5.

Le quote contributive previste nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, ove negli articoli stessi non è fatta diversa indicazione, sono comprensive delle maggiorazioni previste rispettivamente per l'Esposizione Universale di Roma, per l'Ente Nazionale della Cooperazione nonchè per il contributo per le Opere del Partito Nazionale Fascista.

Art. 6.

Le Aziende del credito e dell'assicurazione versano entro un mese dalla comunicazione raccomandata della iscrizione negli elenchi principali e suppletivi, a norma dell'art. 26, 7° comma, del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, il contributo da loro dovuto per conto proprio, compreso il contributo integrativo, e per conto del personale dipendente, nonchè il contributo dovuto dai rispettivi agenti di credito e di assicurazione, dai sub-agenti e produttori di assicurazione.

Il versamento è effettuato a norma del 1° comma dell'art. 64 del citato Regio decreto, mediante bollettini inviati dalla Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione. La Confederazione stessa provvede quindi al controllo dei versamenti eseguiti ed all'accertamento dei contribuenti che risultino in tutto o in parte debitori, nonchè alla compilazione dei ruoli dei contribuenti morosi.

Per la compilazione di tali ruoli, saranno osservate le norme di cui agli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(2006)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1943-XXI.

Disciplina del lavoro di selezione e commercio delle sementi di cereali presso le aziende molitorie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la opportunità di disciplinare il lavoro di selezione e commercio delle sementi di cereali presso le aziende molitorie;

Decreta:

Art. 1.

Nei molini di 1ª e 2ª categoria, anche se autorizzati alla macinazione promiscua, è vietato il lavoro di selezione delle sementi di cereali.

Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei confronti delle aziende molitorie, la cui attività è sospesa in applicazione dei piani di concentrazione e lavorazione, purchè queste sottopongano a smontaggio o piombatura le parti essenziali degli impianti molitori.

Art. 2.

E' pure fatto divieto agli esercenti i molini di cui al primo comma del precedente articolo di esercitare fuori della propria azienda molitoria il lavoro di selezione e commercio di sementi di cereali, nel territorio della stessa provincia in cui trovasi l'azienda predetta.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano nei confronti delle aziende che procedono all'approntamento di mangimi composti su formula ministeriale, purchè non svolgano altra attività di macinazione.

Art. 4.

La cessione a terzi, sotto qualsiasi forma o titolo, degli stabilimenti di selezione di sementi di cereali, di cui al presente decreto, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2014)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1943-XXI.

Vincolo della fibra di ginestra per la fabbricazione dei fiscoli e dischi per l'industria olearia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1170;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il decreto del Ministro per le corporazioni in data 6 febbraio 1943-XXI, e contenente norme per la disciplina dell'impiego dei rametti e della fibra di ginestra;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245, che coordina le norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Decreta:

Art. 1.

I quantitativi di rametti di ginestra, di fibra e di filato di ginestra, esistenti presso le aziende che attendono con sistema industriale alla sfibratura, alla filatura ed alla tessitura della ginestra, e quelli che, a mano a mano, saranno, rispettivamente, posti in lavorazione e prodotti, debbono essere destinati esclusivamente alla fabbricazione dei fiscoli e dischi per l'industria olearia, salvo le deroghe che in casi eccezionali e per speciali circostanze fossero accordate dal Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La stessa destinazione debbono avere i quantitativi di fibra e di filato di ginestra, esistenti presso aziende commerciali.

Art. 2.

È fatto obbligo alle aziende di cui all'art. 1 di denunziare al Ministero delle corporazioni entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la quantità di rametti di ginestra, di fibra e di filato di ginestra esistente nei loro magazzini o stabilimenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, a partire dal luglio 1943, entro il 10 di ciascun mese, la quantità di fibra e di filato prodotta nel mese precedente, e la situazione delle scorte alla fine dello stesso mese.

Analoghe denunzie devono essere fatte dalle medesime aziende alla Federazione italiana dei Consorzi agrari in Roma.

Le aziende suddette hanno l'obbligo di istituire un registro di carico e scarico per il movimento della merce.

Il registro dovrà essere vistato in ogni pagina dal Consiglio provinciale delle Corporazioni competente per territorio.

Art. 3.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari è incaricata di acquistare la fibra e il filato dalle aziende di cui al precedente art. 1, e di destinare detti prodotti alla fabbricazione dei fiscoli e dischi per l'industria olearia, nonchè di curare la distribuzione di questi ultimi attraverso i Consorzi agrari provinciali, secondo le disposizioni e le istruzioni che saranno ad essa impartite dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni che contrastano col presente decreto.

Art. 5.

Chiunque violi la disposizioni di cui al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 giugno 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
PARESCHI

(2038)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1943-XXI.

Cessazione del sig. Chiusano Roberto dall'incarico di rappresentante alle grida di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 28 maggio 1928-VI con il quale il sig. Chiusano Roberto fu Antonio venne nominato rappresentante alle grida del signor Chiusano Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto notarile col quale il suindicato sig. Chiusano Roberto ha rinunziato al mandato conferitogli dal detto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Chiusano Roberto fu Antonio cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Chiusano Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 8 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2025)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 11 corrente è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 407, concernente la proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria dei beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti.

(2048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934-XII, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi delle sotto elencate ditte, già esercenti in Vicenza, che hanno cessato la lavorazione di oggetti di metalli preziosi.

Tali marchi recano il numero a fianco di ciascuna ditta indicato:

Girardello Giuseppe VI-2
Cazzola Umberto IV-5
Fraccari Umberto VI-18
Todescato Mario VI-20
Alpirnieri Giuseppe VI-24
Meggiolaro Federico VI-32
Todescato Dino VI-44
Zagari Vittorio VI-3
Roberti Gaetano IV-14
Roggia Enrico VI-19
Trevisan Oreste VI-21
Sartori Pietro VI-27
Pileggi Stefano VI-37

(2021)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e condizioni di vendita dei capperi al sale di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue il prezzo per le singole fasi di scambio, dalla produzione al consumo, dei capperi al sale di produzione 1942:

merce non selezionata, in sacchi: alla produzione a q.le netto, L. 900,00;

qualità « Lacrimella » in fusti: da grossista zona di produzione a grossista zona di consumo a q.le netto, L. 1460,00; da grossista zona di consumo a dettagliante a q.le netto, L. 1750,00; al consumo a kg., L. 21,00;

qualità « Puntina » in fusti: da grossista zona di produzione a grossista zona di consumo a q.le netto, L. 1260,00; da grossista zona di consumo a dettagliante a q.le netto, L. 1520,00; al consumo a kg., L. 18,00;

qualità « Mezzana » in fusti: da grossista zona di produzione a grossista zona di consumo a q.le netto, L. 1060,00; da grossista zona di consumo a dettagliante a q.le netto, L. 1280,00; al consumo a kg., L. 15,00.

Per le caratteristiche del prodotto e per le condizioni di vendita ha, inoltre, stabilito quanto segue:

1) Il prezzo della qualità « Lacrimella » si riferisce a merce del diametro sino a m/m 8; il prezzo della qualità « Puntina » si riferisce a merce del diametro superiore a m/m 8 ed inferiore a m/m 11; quello della qualità « Mezzana » si riferisce a merce del diametro da m/m 11 a m/m 12 incluso.

2) Il costo dei sacchi e quello dei fusti sono compresi nel prezzo.

3) Il prezzo alla produzione si intende per merce resa franco su carretto nella zona di produzione; quello da grossista della zona di produzione a grossista della zona di consumo si intende per merce resa franco negozio grossista della zona di consumo; quello da grossista zona di consumo a dettagliante si intende per merce resa franco negozio dettagliante.

4) Il prezzo alla produzione, quello da grossista della zona di produzione al grossista della zona di consumo e quello da grossista della zona di consumo al dettagliante non comprendono la imposta generale sull'entrata che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzo del sangue cotto destinato all'uso alimentare diretto

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue il prezzo del sangue cotto destinato all'uso alimentare diretto:

1) sangue in pani o in torte speciali, completamente avvolto in carta prima della cottura e cotto in autoclave, lire 7,20 al chilogrammo;

2) sangue in pani o in torte comuni, avvolto in carta dopo la cottura e comunque cotto, lire 5,80 al chilogrammo;

3) sangue comunque cotto in budella del calibro massimo di centimetri 6, lire 4,80 al chilogrammo.

I suddetti prezzi si intendono per merce avvolta in carta o in budella, prima o dopo la cottura, come sopra specificato, resa franco stabilimento di produzione.

Per le successive fasi di scambio, le Sezioni provinciali dell'alimentazione provvederanno alla determinazione dei prezzi, applicando le seguenti maggiorazioni:

1) spese di trasporto; da determinare localmente secondo l'effettivo costo;

2) calo peso di trasporto: 2 %;

3) imballaggio (esclusa la carta di primo avvolgimento): da determinare localmente secondo l'effettivo costo;

4) compenso per il grossista distributore (ove sia effettivamente in funzione): da determinare localmente secondo i compiti svolti;

5) imposta di consumo (ove sia effettivamente applicata): da determinare localmente secondo le tariffe in vigore;

6) sfrido e calo per il dettagliante: 7 %;

7) margine per il dettagliante:

a) nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: 16 %;

b) nei comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti: 18 %;

c) nei comuni con popolazione di oltre 500.000 abitanti: 20 %.

Il sangue avvolto in carta prima della cottura dovrà portare impressa sull'involucro, oltre al nome della ditta produttrice e il luogo e la data di produzione, anche la seguente dicitura, che dovrà essere ripetuta più volte: « sangue proventivamente avvolto in carta e cotto in autoclave ».

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2015)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Variante al concorso per esami a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) delle Segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1943-XXI, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C), delle Segreterie universitarie;

Visto l'art. 10 della legge 5 luglio 1940-XVIII, n. 1038;

Decreta:

Allo speciale concorso sopra indicato potranno essere ammessi anche coloro che non siano in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del citato decreto Ministeriale 9 gennaio 1943-XXI.

Gli interessati potranno, all'uopo, presentare domanda non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1979)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 235 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, relativo ai benefici concessi a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1941-XIX, con il quale venne indetto un concorso per esami a 235 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 235 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (decreto Ministeriale 5 maggio 1941-XIX):

GRADUATORIA DEI VINCITORI

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1. Birga Alberto	8,300	8	16,300
2. Carducci Dante	8,700	7,500	16,200
3. Rossi Domenico	9	7,100	16,100
4. Baldini Angelo	8	8	16
5. Belussi Giorgio	7,950	8	15,950
6. Palumbo Arturo	8,850	7	15,850
7. Serini Vitoronzo	8,200	7,600	15,800
8. Della Valle Donato	7,200	8,500	15,700
9. Sala Luigi	7,800	7,870	15,670
10. Andretta Giovanni	8,650	7,010	15,660
11. Medica Vincenzo	8,650	7	15,650
12. Scardia Walter	8,550	7	15,550
13. Focone Nicola	8,500	7	15,500
14. Navone Marcello	8,450	7,020	15,470
15. Vinci Calogero	8,450	7,010	15,460
16. Bruzzone Giuseppe	8,300	7,150	15,450
17. Ancona Francesco	8,400	7,040	15,440
18. Di Stasio Salvatore Ettore	8,200	7,200	15,400
19. Papuzza Carmelo	8,800	6,550	15,350
20. Gambino Paolo, orfano di guerra coniugato	7,800	7,520	15,320
21. Ciamillo Michele	8,800	6,520	15,320
22. Esposito Federico	8,300	7,010	15,310
23. Grita Silvano	8,950	6,350	15,300
24. Rubino Carmelo	7,050	8,220	15,270
25. Capodanno Domenico	8,650	6,600	15,250
26. Sala Giuseppe	8,700	6,520	15,220
27. Russo Michele	8,600	6,600	15,200
28. Renzullo Angelo	8,600	6,570	15,170
29. Zanone Umberto	8,650	6,500	15,150
30. Mapelli Mario	7,800	7,330	15,130
31. Giordano Ernesto	8,700	6,420	15,120
32. Silvestri Antonio	7,900	7,200	15,100
33. Allegretti Michele	7,650	7,440	15,090
34. Mansi Gaetano	8,050	7,020	15,070
35. Giacummo Vittorio	8,350	6,710	15,060
36. Del Bene Emilio	8,350	6,700	15,050
37. La Rocca Angelo	8,500	6,540	15,040
38. Caligaris Mario	8,100	6,930	15,030
39. Spalvieri Emilio	8,150	6,875	15,025
40. Reale Filippo	8,200	6,820	15,020
41. Bracaglia Marcello	8,100	6,910	15,010
42. Pasqualetti Foscolo	8	7	15
43. Mascia Eligio	8,050	6,940	14,990
44. Scaini Libero-Romano	7,450	7,530	14,980
45. Grasso Luigi	7,350	7,600	14,950
46. Dell'Anno Vincenzo	8,200	6,740	14,940
47. Valeri Fausto	7,800	7,130	14,930
48. Fasulo Alfonso	8,400	6,520	14,920
49. Del Pretaro Luigi	8,100	6,800	14,900
50. Fuggetta Mauro	8,250	6,640	14,890
51. Caccia Umberto	7,950	6,930	14,880
52. De Blasi Antonino	8,350	6,520	14,870
53. Cannarozzo Cesare	8,150	6,710	14,860
54. Dattilo Giuseppe	7,850	7	14,850
55. De Sanctis Gualtiero	8,200	6,620	14,820
56. Viaggio Francesco	7,700	7,100	14,800
57. Scarpato Gennaro	8,350	6,440	14,790
58. Corallo Edoardo	7,550	7,220	14,770
59. Gibiino Giuseppe	7,650	7,110	14,760
60. De Marzo Osvaldo	8,250	6,500	14,750
61. Ricciardi Vincenzo	8,550	6,180	14,730
62. Spitali Alfredo	7,600	7,120	14,720
63. D'Amico Silvio	7,700	7,010	14,710
64. Gervasini Dante	7,600	7,100	14,700
65. Traversa Emanuele	8,500	6,190	14,690
66. Cogliatti Gino	7,500	7,180	14,680
67. Di Bert Ermanno	7,750	6,900	14,650
68. Fracchia Pietro	8,300	6,345	14,645
69. Lupatelli Danilo	7,600	7,040	14,640
70. Meregalli Ettore	7,700	6,930	14,630
71. Antoniello Bruno	8,200	6,425	14,625
72. Cannata Emanuele	8,300	6,320	14,620
73. Spina Filippo	8	6,610	14,610
74. Trapani Aurelio	8	6,600	14,600
75. Sargenti Vincenzo	8,050	6,545	14,595
76. Mangani Vincenzo	8,150	6,440	14,590
77. Bordoni Omero	8,400	6,185	14,585
78. Carotenuto Michele, orfano di guerra	7,650	6,930	14,580
79. Solinas Marcello	8,150	6,430	14,580
80. Acierno Mattia	8,250	6,320	14,570
81. Amato Gabriele	7,750	6,810	14,560
82. Negri Francesco	7,650	6,900	14,550
83. Velitti Gino	8,400	6,140	14,540
84. Gaia Vittorio	7,800	6,720	14,520
85. Moreschi Moresco	8	6,500	14,500
86. Lapomarda Leonardo	7,550	6,940	14,490
87. Basili Ernesto	7,950	6,530	14,480
88. Dragani Vittorio	8,100	6,375	14,475
89. Gallo Ottavio	7,750	6,720	14,470
90. Bosco Giuseppe	7,650	6,810	14,460
91. Podestà Fernando	7,450	7	14,450
92. Esposito Francesco, combattente coniugato	8,150	6,290	14,440
93. Tozzi Marcello	8,200	6,240	14,440
94. Barone Vittorio	8,300	6,135	14,435
95. Svettini Giovanni	7,700	6,730	14,430
96. Costanza Luigi	7,900	6,520	14,420
97. Gandolfo Renato	7,400	7,010	14,414
98. Salvo Baldassare	8,100	6,300	14,400
99. Cosentino Vittorio	7,350	7,045	14,395
100. Castelluzzo Angelo	7,900	6,490	14,390
101. Frezza Giuseppe	8,050	6,330	14,380
102. Farina Vittorio	8,100	6,275	14,375
103. Siringo Carmelo	7,550	6,810	14,360
104. Tomas Giuseppe	7,350	7	14,350
105. Russo Sebastiano	8,200	6,120	14,320
106. Tarabocchia Antonio	7,600	6,700	14,300
107. Renzullo Federico	7,850	6,440	14,290
108. Barnaba Vito	8,050	6,235	14,285
109. Biondi Diomede	8,100	6,180	14,280
110. Delli Paoli Alfonso	7,250	7,025	14,275
111. Misto Umberto	8,050	6,215	14,265
112. Razzaboni Valentino	7,750	6,510	14,260
113. Ungaretti Marcello	7,650	6,600	14,250
114. Vergano Carlo	7,300	6,940	14,240
115. Sotgia Alfredo	8	6,230	14,230
116. Bruno Salvatore	8,100	6,120	14,220

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
117. Colco Giovanni	7,950	6,265	14,215
118. Del Pretaro Mario	7,950	6,260	14,210
119. Schiavone Nicolò	8	6,200	14,200
120. Fazio Giosuè	8,050	6,140	14,190
121. Annicchiarico Antonio	7,550	6,630	14,180
122. Cerchione Salvatore	7,850	6,310	14,160
123. Quadri Cesare	7,050	7,100	14,150
124. De Rita Luigi, combattente, invalido di guerra, antemarcia, coniugato	8	6,140	14,140
125. La Ferrara Giuseppe	8	6,140	14,140
126. Laudadio Francesco-Giuseppe	8,100	6,020	14,120
127. Marcucci Elio	8	6,100	14,100
128. Benzo Riccardo	7,850	6,245	14,095
129. Pompei Carlo Emanuele	7,750	6,340	14,090
130. Caracciolo Salvatore	7,950	6,135	14,085
131. Esposito Armando	7,500	6,580	14,080
132. Leva Antonino	7,950	6,125	14,075
133. Mangraviti Giovanni	7,750	6,310	14,060
134. Salerno Francesco	7,850	6,200	14,050
135. Giordano Luigi	7,650	6,390	14,040
136. Monterisi Pietro	8	6,030	14,030
137. Garaffa Luigi	7,550	6,470	14,020
138. Lenzi Ciro	7,800	6,200	14
139. Pennacchio Emilio	7,950	6,030	13,980
140. Platania Salvatore	7,950	6,020	13,970
141. Gasser Luigi	7,050	6,900	13,950
142. Pedalino Settimo	7,900	6,040	13,940
143. Colavolpe Antonio	7,600	6,330	13,930
144. Lando Antonino	7,700	6,220	13,920
145. Lizzio Isidoro	7,400	6,510	13,910
146. Salzano Luigi	7,650	6,250	13,900
147. Rotondo Antonio	7,550	6,345	13,895
148. Cannella Serafino	7,650	6,240	13,890
149. Garraffo Mariano	7,250	6,630	13,880
150. Piazza Salvatore	7,450	6,420	13,870
151. Lucianetti Armando	7,650	6,210	13,860
152. Teruzzo Romano	7,650	6,200	13,850
153. Di Lorenzo Leopoldo	7,800	6,030	13,830
154. Sigismondi Enzo	7,450	6,370	13,820
155. Narcisi Spartaco	7,650	6,150	13,800
156. Nigro Amedeo	7,750	6,040	13,790
157. D'Urso Giuseppe	7,250	6,530	13,780
158. Bianchi Lorenzo	7,600	6,170	13,770
159. Ponzeletti Giuseppe	7,750	6	13,750
160. Verso Francesco	7,350	6,350	13,700
161. Martorano Angelo	7,650	6,040	13,690
162. Nasciano Luciano	7,150	6,530	13,680
163. Rocchino Anello	7,650	6,020	13,670
164. Maggio Pietro	7,450	6,210	13,660
165. Porcaro Mario	7,300	6,350	13,650
166. Di Guardo Carmelo	7,600	6,040	13,640
167. Garaffa Oreste	7,300	6,320	13,620
168. Cataldo Francesco	7,500	6,100	13,600
169. Giacobbe Aldo	7,550	6	13,550
170. Cherghi Enrico	7,500	6,030	13,530
171. Baldaro Mario	7,500	6,020	13,520
172. Brandi Rosario	7,500	6	13,500
173. Lopez Gioacchino	7,450	6,030	13,480
174. Mannino Vincenzo-Antonino	7,350	6,100	13,450
175. Camerlengo Raffaele	7,400	6,045	13,445
176. Cirillo Riccardo	7,400	6,040	13,440
177. Saitta Francesco	7,400	6,030	13,430
178. Urso Biagio	7,400	6,020	13,420
179. Scrivanti Giovanni	7,400	6,010	13,410
180. Consoli Salvatore	7,150	6,250	13,400
181. Carbonara Antonio	7,350	6,040	13,390
182. Toscano Giuseppe	7,350	6,030	13,380
183. Viale Pietro	7,350	6,020	13,370
184. Vivarelli Leonardo	7,200	6,150	13,350
185. Cirillo Guido	7,300	6,045	13,345
186. Vernaglia Pasquale	7,250	6,090	13,340
187. Lepore Carlo	7,250	6,085	13,335
188. Caramazza Emanuele	7,250	6,080	13,330
189. Valerio Vittorio	7,250	6,075	13,325
190. Alvino Stanislao	7,200	6,120	13,320
191. Riggio Gaetano	7,200	6,115	13,315
192. Sanità Felice	7,200	6,110	13,310
193. Mignemi Giuseppe	7,200	6,100	13,300
194. Verdura Athos	7,200	6,090	13,290
195. Americo Vincenzo	7,100	6,180	13,280
196. Giroldi Silvio	7,100	6,170	13,270
197. Sacco Antonio	7,050	6,210	13,260
198. Di Cristina Franco	7,100	6,150	13,250
199. Giraldi Costantino	7	6,240	13,240
200. Borrelli Giuseppe	7	6,230	13,230
201. De Candia Vincenzo	7	6,210	13,210
202. Di Paolo Attilio	7	6,200	13,200
203. Renzetti Francesco	7	6,190	13,190
204. Petrocchi Bartolomeo	7	6,180	13,180
205. Trinca Amaranto, orfano di guerra, coniugato	7	6,170	13,170
206. Brandi Giuseppe	7	6,170	13,170
207. Vinci Giovanni	7	6,150	13,150
208. Landriscina Mario	7	6,140	13,140
209. Lo Bianco Attilio	7	6,130	13,130
210. Conselvan Angelo	7	6,120	13,120
211. Cozzolino Silvio	7	6,110	13,110
212. Finizio Luigi	7	6,100	13,100
213. Giordano Giuseppe	7	6,090	13,090
214. Glinni Raffaele	7	6,080	13,080
215. Jannitti Gaetano	7	6,070	13,070
216. Lombardo Ernesto	7	6,060	13,060
217. Marciano Vincenzo	7	6,050	13,050
218. Milazzo Angelo	7	6,040	13,040
219. Ragusa Armando	7	6,030	13,030
220. Riganò Domenico	7	6,020	13,020
221. Saetta Gaetano	7	6	13

Art. 2.

I sopranominati candidati sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine indicato nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Registro 11 Finanze, foglio 308.

(2007)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.